SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Urbino

Università dell'Aquila

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 74:

Almofarm, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1991.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1991.

Mobilificio Florida, società per azioni, in Prata di Pordenone: Obbligazioni «15% - 1983/1988» sorteggiate il 30 settembre 1991.

Impresa di costruzioni ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1991.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1991.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:

Sezione ordinaria

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 ottobre 1991.

Sezione agraria

Obbligazioni agrarie sorteggiate il 31 ottobre 1991.

Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1991.

Banco di Santo Spirito, credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 novembre 1991, n. 378.

Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del tesoro sono attribuite le seguenti competenze:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di previsioni di breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro;

b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle previsioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale;

c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o finanziario; disciplina delle attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all'estero; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e alle relative assicurazioni, nonché controllo degli enti operativi del settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all'estero;

d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazioni all'economia; ricorso ai mercati finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi; vigilanza in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; monetazione metallica e cartacea dello Stato;

e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti all'estero a causa di guerra o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate del Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti previdenziali; regolarizzazione di posizioni assicurative dell'INPS del personale dell'ex Africa italiana.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque servizi ed un ufficio ispettivo centrale con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, prevedendo anche l'attribuzione di deleghe, anche permanenti, ai fini del coordinamento orizzontale o funzionale. Con le stesse modalità si provvede a modificare, integrare o aggiornare le attribuzioni dei singoli servizi, riordinando e riarticolando il numero e le competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore efficienza e la specializzazione funzionale nei compiti istituzionali. Restano in ogni caso salve le competenze spettanti alle singole amministrazioni, nelle materie di cui al comma 1, in base alle leggi vigenti.

3. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale di livello di funzione C.

4. La Direzione generale del debito pubblico e la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso sono soppresse e le relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del tesoro.

Art. 2.

1. Il direttore generale del tesoro coadiuva direttamente il Ministro ed assicura, sulla base delle direttive generali del Ministro, la programmazione, il coordinamento e l'efficacia dell'azione dei servizi della Direzione generale, anche verificandone i risultati, sui quali deve riferire con periodicità al Ministro.

2. Al direttore generale del tesoro spetta il livello di funzione B.

3. Il consiglio di esperti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, e gli ispettori centrali del tesoro operano alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro.

Art. 3.

1. La ripartizione in divisioni dei servizi della Direzione generale del tesoro è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione; con lo stesso decreto sono fissati l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio ispettivo centrale.

2. Il numero delle divisioni dell'Amministrazione centrale del tesoro resta immutato.

3. Il quadro *A* della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è sostituito da quello allegato alla presente legge.

4. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede, d'intesa con la Direzione generale del tesoro, alla selezione, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale a questa destinato, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 370.000.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza statale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO
(articolo 3, comma 3)

TABELLA VII

MINISTERO DEL TESORO

Amministrazione centrale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	QUADRO *A* - Dirigenti generali			
B	Dirigente generale	1	Direttore generale del tesoro	1
C	Dirigente generale	12	Direttore generale	5
			Consigliere ministeriale	2
			Capo servizio	5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti) è il seguente:

«Art. 10 *(Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione).* — È istituito presso la Direzione generale del tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio è affidato il compito di:

compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali;

analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.

Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.

I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal consiglio degli esperti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate».

Nota all'art. 3:

— L'art. 4 della legge n. 428/1985, citato alla nota precedente, ha istituito la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro ed ha sostituito, oltre ai quadri *B* ed *E*, il quadro *A* della tabella VII allegata al D.P.R. n. 748/1972, recante: «Disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1771):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 19 maggio 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 20 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 24 gennaio 1991; 6, 7, 13, 21 febbraio 1991 e approvato il 28 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5510):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 marzo 1991, con pareri delle commissioni V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, l'8, 9 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 25 ottobre 1991.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 6 novembre 1991 e approvato il 20 novembre 1991.

91G0426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Campochiaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Campobasso come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Tirone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso), eletto nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Campobasso, con proprio decreto n. 1363/8-2 del 14 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine del 17 ottobre 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, ovvero abbia predisposto il relativo schema, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Campobasso con rapporto n. 2248/13-3/7/Gab. del 22 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Campochiaro.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Tirone.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Molise (Campobasso) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Campobasso come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Molise (Campobasso) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molise (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Scipioni Lombardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Molise (Campobasso), eletto nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Campobasso, con proprio decreto n. 1351/8-2 del 14 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine del 17 ottobre 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, ovvero abbia predisposto il relativo schema, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Campobasso con rapporto n. 2450/13-3/39/Gab. del 22 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Molise.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molise (Campobasso) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Scipioni Lombardi.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Roghudi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Reggio Calabria come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Putortì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria), eletto nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Reggio Calabria, con proprio decreto n. 730/91/Gab. del 15 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine del 17 ottobre 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, ovvero abbia predisposto il relativo schema, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Reggio Calabria con rapporto n. 730/91/Gab. del 21 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roghudi.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Putortì.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Reggio Calabria come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Roccaforte del Grego (Reggio Calabria) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Morisani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), eletto nelle consultazioni amministrative del 25 novembre 1990, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Reggio Calabria, con proprio decreto n. 730-91/GAB del 15 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine di mesi quattro a far data dal 17 giugno 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Nelle more si è determinata all'interno del consiglio una crisi politica che è sfociata recentemente nelle dimissioni di 7 dei 15 consiglieri assegnati al comune mentre un ottavo consigliere si trova in stato di detenzione.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, ovvero abbia predisposto il relativo schema, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Reggio Calabria con rapporto n. 730-91/GAB del 21 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Morisani.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Silentina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Altavilla Silentina (Salerno) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Salerno come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Altavilla Silentina (Salerno) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 13.4.6208/GAB del 21 ottobre 1991 con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altavilla Silentina (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emiddio Sansone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altavilla Silentina (Salerno), eletto nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Salerno, con proprio decreto n. 13.12.2845/GAB del 14 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine di mesi quattro a far data dal 17 giugno 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Salerno con rapporti n. 13.4.6208/GAB del 21 e del 28 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Silentina, disponendone, con decreto pari numero, del 21 ottobre 1991, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Silentina (Salerno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emiddio Sansone.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Cargeghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cargeghe (Sassari) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Sassari come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Cargeghe (Sassari) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cargeghe (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisanna Corda è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cargeghe (Sassari), eletto nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Sassari, con proprio decreto n. 1258/13-12/GAB del 14 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine di mesi quattro a far data dal 17 giugno 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, ovvero abbia predisposto il relativo schema, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Sassari con rapporto n. 2432/13-1/GAB del 22 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cargeghe.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cargeghe (Sassari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luisanna Corda.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Brugnato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Brugnato (La Spezia) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di La Spezia come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Brugnato (La Spezia) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di La Spezia n. 942/GAB.13.2.7 del 23 ottobre 1991 con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brugnato (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Rosario Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brugnato (La Spezia), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di La Spezia, con proprio decreto n. 544/GAB del 14 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine di mesi quattro a far data dal 17 giugno 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Nelle more si è determinata all'interno della giunta una crisi politica che è sfociata recentemente nelle dimissioni di tutti gli assessori e, quindi, nella decadenza dell'intero esecutivo.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, ovvero abbia predisposto il relativo schema, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di La Spezia con rapporto n. 942/GAB/13.2.7 del 22 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Brugnato, disponendone, con decreto pari numero del 23 ottobre 1991, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brugnato (La Spezia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Rosario Ruffo.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Limosano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Limosano (Campobasso) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Campobasso come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Limosano (Campobasso) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Limosano (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Nicolina Testa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Limosano (Campobasso), eletto nelle consultazioni amministrative del 27 novembre 1988, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Campobasso, con proprio decreto n. 1377/8-2/GAB del 14 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine di mesi quattro a far data dal 17 giugno 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Le sedute del consiglio comunale ritualmente convocate per l'approvazione dello statuto nei giorni 4, 10, 15 e 17 ottobre sono risultate infruttuose.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Campobasso con rapporto n. 2442/13-3/32 GAB del 22 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Limosano.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Limosano (Campobasso) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Nicolina Testa.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Caprarica di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Caprarica di Lecce (Lecce) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Lecce come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Caprarica di Lecce (Lecce) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lecce n. 2912/13.1/GAB del 22 ottobre 1991 con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caprarica di Lecce (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Marcuccio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caprarica di Lecce (Lecce), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Lecce, con proprio decreto n. 1320/13.12/GAB del 17 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine di mesi quattro a far data dal 17 giugno 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Lecce con rapporto n. 2912/13.1/GAB del 28 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caprarica di Lecce, disponendone, con decreto pari numero, del 22 ottobre 1991, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caprarica di Lecce (Lecce) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Marcuccio.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Serramonacesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Serramonacesca (Pescara) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Pescara come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Serramonacesca (Pescara) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serramonacesca (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rinaldo Recchia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Serramonacesca (Pescara), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Pescara, con proprio decreto n. 6146/SETT.I del 19 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine di mesi quattro a far data dal 17 giugno 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Nelle more si è determinata all'interno dell'organo elettivo una crisi politica che è sfociata recentemente nelle dimissioni del sindaco e, quindi, nella decadenza dell'intero esecutivo.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Pescara con rapporto n. 11553/SETT.I del 29 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Serramonacesca.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serramonacesca (Pescara) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rinaldo Recchia.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco Evangelista.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Caserta come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 6831/13.4/GAB. del 21 ottobre 1991, con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Immacolata Fedele è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Caserta, con proprio decreto n. 4669/13/GAB. del 14 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine di mesi quattro a far data dal 17 giugno 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Nelle more si è determinata all'interno della giunta una crisi politica che è sfociata recentemente nelle dimissioni di quattro assessori e, quindi, nella decadenza dell'intero esecutivo.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, ovvero abbia predisposto il relativo schema, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Caserta con rapporto n. 6831/13.4 del 21 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Marco Evangelista, disponendone, con decreto pari numero e data, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Immacolata Fedele.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Palazzago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Palazzago (Bergamo) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Bergamo come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Palazzago (Bergamo) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palazzago (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Radassao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palazzago (Bergamo), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Bergamo, con proprio decreto n. 2558/13/12 GAB. del 14 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine di mesi quattro a far data dal 17 giugno 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, ovvero abbia predisposto il relativo schema, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Bergamo con rapporto n. 4310/13.1/GAB del 29 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Palazzago.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palazzago (Bergamo) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Angelo Radassao.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Forlì del Sannio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Forlì del Sannio (Isernia) non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Considerato, altresì, che la citata rappresentanza non ha provveduto al cennato adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991 data indicata nell'atto di diffida del prefetto di Isernia come termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale;

Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo il consiglio comunale di Forlì del Sannio (Isernia) abbia disatteso un preciso obbligo prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forlì del Sannio (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Bianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Forlì del Sannio (Isernia), eletto nelle consultazioni amministrative del 14 giugno 1987, non ha provveduto a deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il prefetto di Isernia, con proprio decreto n. 4940/Sett. 1° del 14 giugno 1991, ha diffidato il predetto consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine ultimo del 17 ottobre 1991, decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale.

Essendo scaduto il termine del 17 ottobre 1991, senza che la suddetta rappresentanza abbia deliberato il proprio statuto, ovvero abbia predisposto il relativo schema, constatata la persistente incapacità a provvedere in ordine ad un tassativo adempimento, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della civica amministrazione, il prefetto di Isernia con rapporto n. 7947/Settore 1° del 19 ottobre 1991 ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Forlì del Sannio.

Avendo l'organo consiliare reiteratamente violato la legge con comportamenti omissivi, trascurando di predisporre un atto fondamentale per il funzionamento dell'amministrazione, la cui adozione è obbligatoriamente affidata allo stesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forlì del Sannio (Isernia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Aldo Bianco.

Roma, 4 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5233

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1991, n. 379.

Regolamento riguardante modificazione all'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante: «Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

Visto l'art. 59 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, che stabilisce le modalità di indicazione del prezzo di vendita delle merci e le esenzioni dal relativo obbligo;

Ravvisata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto art. 59, relativamente ai beni artistici e di antiquariato, ai prodotti di oreficeria ed alle pietre preziose;

Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 18934 del 2 agosto 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 59 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1*-bis. Per i soggetti che esercitano le attività di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, l'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto mediante apposizione del prezzo di vendita sulla documentazione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062.

1-ter. L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può avvenire mediante apposizione su cartellini collegati dall'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1991
Registro n. 20 Industria, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 41 della legge n. 426/1971 è il seguente:

«Art. 41 (*Regolamento di esecuzione*). — Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato emanerà il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo.

Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire cinquemila a lire cinquecentomila».

— Il testo dell'art. 59 del D.M. n. 375/1988, come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 59 (*Pubblicità dei prezzi*). — 1. Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

1-bis. *Per i soggetti che esercitano le attività di vendita al pubblico o di esposizione al fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, l'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto mediante apposizione del prezzo di vendita sulla documentazione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062.*

1-ter. *L'indicazione del prezzo dei prodotti dell'industria orafa e delle pietre preziose esposti per la vendita, ai sensi del comma 1, può avvenire mediante apposizione su cartellini collegati all'oggetto e posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio.*

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio per autoveicoli, per motoveicoli e macchine, il materiale per gli impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al comma 1, purché per l'adempimento dell'obbligo della pubblicità dei prezzi siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico.

3. La norma di cui al comma 1 non si applica ai giornali e alle riviste.

4. Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di cui al comma 1 va osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. Nell'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge e alla legge 19 maggio 1976, n. 398, l'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo va osservato soltanto nella vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tabella IX, esposti sui banchi di vendita.

6. Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri quando essi non abbiano il prezzo indicato in copertina o in un catalogo messo a disposizione degli acquirenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo vigente dell'art. 59 del D.M. n. 375/1988 si veda in nota alle premesse.

— Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 1062/1971 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte) prevede che: «Chiunque esercita una delle attività previste all'articolo 1 [vendita al pubblico o esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, *n.d.r.*] deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione».

91G0424

DECRETO 14 novembre 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «L'Airone», in Messina.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il pagamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576 del 1982 ed, in particolare, gli articoli 22 e 23 concernenti, rispettivamente, modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e liquidazione delle società di mutuo soccorso;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 1984 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la S.m.s. «L'Airone», con sede in Messina, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Corrado Martelli;

Considerato che attualmente la citata società di mutuo soccorso risulta priva di commissario liquidatore, avendo rassegnato le dimissioni il commissario successivamente nominato;

Vista la lettera 26 settembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma del citato art. 22 della legge n. 20 del 1991, tre nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Antonino Parisi è nominato commissario liquidatore della S.m.s. «L'Airone», con sede in Messina.

Con successivo provvedimento verrà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5251

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 novembre 1991.

Norme integrative al decreto ministeriale 6 agosto 1991, concernente l'autorizzazione transitoria all'uso di indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1991.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il regolamento CEE n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1991, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1991;

Viste le richieste intese ad integrare la possibilità di utilizzo di alcune indicazioni geografiche, nonché dei riferimenti al nome di vitigni e/o menzioni aggiuntive per talune indicazioni geografiche pervenute da produttori di varie regioni e province autonome;

Visti gli elementi documentali acquisiti successivamente alla emanazione del citato decreto ministeriale 6 agosto 1991 intesi a rappresentare le predette esigenze integrative;

Considerate valide le motivazioni addotte a sostegno delle citate richieste;

Ritenuto di conseguenza che sussista la necessità di integrare le autorizzazioni provvisorie di cui al decreto ministeriale predetto, sempre limitatamente al prodotto della vendemmia 1991 e nel rispetto delle norme di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1977, art. 17, nonché al decreto ministeriale 2 novembre 1978, art. 3;

Ritenuto altresì di dover approvare la rettifica al decreto ministeriale 6 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1991, relativamente ai vini ad indicazione geografica della regione Calabria «Val d'Amato» e «Val di Neto»;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione delle indicazioni geografiche consentite ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1991, è autorizzato l'utilizzo delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntive riportate nell'annesso elenco che forma parte integrante del presente decreto, per la designazione e commercializzazione dei vini da tavola.

Art. 2.

L'utilizzo delle predette indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive è consentito solo per i vini derivati dalle uve della vendemmia 1991 che rispondano ai presupposti e condizioni di legge.

Art. 3.

Le indicazioni aggiuntive dei vini da tavola ad indicazione geografica della regione Calabria «Val d'Amato» e «Val di Neto» riportate nell'elenco annesso al decreto ministeriale 6 agosto 1991 sono sostituite con quelle dell'elenco annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

ELENCO INTEGRATIVO AL DECRETO MINISTERIALE 6 AGOSTO 1991 DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE AUTORIZZATE IN VIA TRANSITORIA PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI DA TAVOLA PRODOTTI DA UVE PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 1991.

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
REGIONE LOMBARDIA	
Bronese	Cortese B, Muller Thurgau B, Pinot grigio G, Malvasia B, Sauvignon B
Casteggiano	Cortese B, Muller Thurgau B, Pinot grigio G, Malvasia B, Sauvignon B
Valle Versa	Cortese B, Muller Thurgau B, Pinot grigio G, Malvasia B, Sauvignon B
Lombardia (D.M. 2.8.1989 - *G.U.* n. 195 del 22.8.1989)	Pinot bianco B, Merlot N, Riesling italico B, Tocai B, Chardonnay B, Trebbiano B, Riesling renano B
PROVINCIA DI TRENTO	
Atesino	Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Veltliner B
Faedo	Lagrein N, Pinot grigio G, Sauvignon B
Mezzocorona	Schiava N
Valle del Sarca	Chardonnay B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Lagrein N, Muller Thurgau B; Meunier N, Moscato rosa G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sylvaner verde B
Valle di Cembra	Chardonnay B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Lagrein N, Merlot N, Meunier N, Moscato giallo B Muller Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Sylvaner verde B, Traminer aromatico B, Sauvignon B
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Cialla	

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
REGIONE LIGURIA	
Colline di Levanto (zona di produzione in provincia di La Spezia)	Bianco, rosso e rosato
Golfo del Tigullio (zona di produzione in provincia di Genova)	Bianco, rosso, rosato, passito, frizzante naturale Albarola B, Bianchetta genovese B, Ciliegiolo N, Dolcetto N, Moscato bianco B, Sangiovese N, Vermentino
Provincia di Savona (D.M. 3.8.1988 - *G.U.* n. 223 del 22.9 1988)	Pigato B, Rossene N, Vermentino B
REGIONE MARCHE	
Gradara	Bianco, rosso e rosato
REGIONE ABRUZZO	
Provincia di Chieti (D.M. 10.6.1987 - *G.U.* n. 156 del 7.7.1987)	Novello Chardonnay B
Controguerra	Novello
Colline Teramane	Bombino bianco o passerina B, Chardonnay B, Cabernet franc. N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Malbech N, Merlot N, Riesling italico B, Sangiovese N
Colline Pescaresi (zona di produzione in provincia di Pescara)	Bianco, rosso, cerasuolo e/o rose, novello, Chardonnay B, Pinot bianco B, Pinot nero N
Valle Peligna (zona di produzione in provincia di L'Aquila)	Bianco, rosso, rosato e/o cerasuolo, novello, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sangiovese N, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Veltliner B, Verdicchio B
REGIONE LAZIO	
Colli della Sabina (zona di produzione ricadente nella province di Rieti e Roma)	Bianco, rosso, rosato e novello
Colli Etruschi Viterbesi (D.M. 1.3.1988 - *G.U.* n. 89 del 16.4.1988)	Aleatico N, Canaiolo nero N, Canaiolo bianco B, Chardonnay B, Grechetto B, Moscato B, Sangiovese N, Trebbiano B, Verdello B, Ciliegiolo N
Lazio (D.M. 29.8.1989 - *G.U.* n. 214 del 13.9.1989)	Province di Latina, Roma e Viterbo: Chardonnay B Provincia di Roma: Pinot bianco B, Pinot nero N
REGIONE CAMPANIA	
Castel San Lorenzo	Moscato B
Colline Beneventane	Aglianico N, Coda di Volpe B, Falanghina B, Piedirosso N
Sannio Beneventano	Aglianico N, Coda di Volpe B, Falanghina B, Piedirosso N
Campi Flegrei (zona di produzione in provincia di Napoli)	Bianco, rosso, rosato, novello, Falanghina B, Piedirosso N
Degli Alburni (zona di produzione in provincia di Salerno)	Bianco, rosso, rosato, novello, frizzante
REGIONE CALABRIA	
Costa Viola (zona di produzione in provincia di Reggio Calabria)	Rosso e rosato
Locride (zona di produzione in provincia di Reggio Calabria)	Bianco, passito, Montonico
Val d'Amato	Bianco, rosso, rosato e novello
Val di Neto	Bianco, rosso, rosato e novello
REGIONE SICILIA	
Delia Nivolelli (D.M. 13.7.1982 - *G.U.* n. 225 del 17.8.1982)	Grecanico B
REGIONE SARDEGNA	
Alghero, Barbagia, Castiadas, Decimomannu, Dorgali, Jerzu, Marmilla, Ogliastra, Ortueri, Parteolla, Romangia, Sorres, Usini, Uta	Cannonau N

91A5236

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 ottobre 1991.

Autorizzazione all'istituto di ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l. di Rho ad eseguire analisi in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Viste le istanze presentate in data 10 gennaio 1991 dall'istituto di ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., codice fiscale 00862210150, con laboratori ed uffici in Rho (Milano), via Moscova, 11, e sede legale in Milano, via S. Eufemia, 2, intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 riguarda esclusivamente l'idoneità del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica e non interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;

Visti gli esiti della ispezione condotta in data 15 maggio 1991;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ricerche e collaudi «M. Masini» S.r.l., codice fiscale 00862210150, con laboratori ed uffici in Rho (Milano), via Moscova, 11, e sede legale in Milano, via S. Eufemia, 2, è autorizzato ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove,

contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

Prove chimico-fisiche:

composizione percentuale (C, H, N, O, P, S, alogeni, metalli);

caratterizzazioni spettrali (IR, MS, UV);

punto di fusione - intervallo di fusione;

punto di ebollizione - intervallo di ebollizione;

densità relativa;

tensione di vapore;

tensione superficiale;

solubilità in acqua;

coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua;

punto di infiammabilità;

infiammabilità per i solidi.

Il Ministero della Sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 si riferisce esclusivamente all'applicazione da parte del laboratorio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trasmessi.

Nota alle premesse:

— Il D.P.R. n. 927/1981 concernente: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982. Si trascrive il testo del relativo art. 6:

«Art. 6. — Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunità, che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorità competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale è considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato.

A tal fine ogni fabbricante o importatore di una sostanza prodotta o importata nel territorio nazionale salvo quanto previsto al successivo art. 8 è tenuto a presentare, entro e non oltre quarantacinque giorni prima della immissione della sostanza medesima sul mercato, una notifica comprendente:

un fascicolo tecnico che fornisca tutti gli elementi necessari per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può presentare per l'uomo e per l'ambiente, e che contenga almeno le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato I del presente decreto compresa la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati, nonché dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;

una dichiarazione riguardante gli effetti negativi in funzione dei diversi impieghi previsti;

la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza conformemente alla legge 29 maggio 1974, n. 256;

proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego della sostanza.

Qualora si tratti di una sostanza che è già stata notificata, il Ministero della sanità può accettare che il notificante di tale sostanza faccia riferimento, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da uno o più dei notificanti precedenti, con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.

Nel caso in cui una sostanza è già iscritta nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, il notificante può fare a meno della dichiarazione sugli effetti negativi, della proposta di classificazione e delle proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego. Il notificante è inoltre dispensato dal fornire le informazioni prescritte per il fascicolo tecnico dall'allegato I del presente decreto, eccettuati i punti 1 e 2 di detto allegato quando la sostanza è stata notificata per la prima volta da almeno dieci anni.

Il notificante di una sostanza già notificata è tenuto ad informare il Ministero della sanità:

dei mutamenti dei quantitativi annuali o dei quantitativi cumulati, che egli ha immesso sul mercato, secondo la gamma di tonnellaggio fissata all'allegato I del presente decreto, punto 2.2.1;

delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e/o sull'ambiente di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato, ai sensi dell'allegato I citato, punto 2.1.2. di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;

di ogni modifica delle proprietà risultanti da una modifica della composizione della sostanza di cui all'allegato I del presente decreto, punto 1.3.

Il notificante è altresì tenuto ad informare il Ministero della sanità circa i risultati degli studi effettuati in conformità all'allegato II del presente decreto. Le prove di cui agli allegati I e II del presente decreto sono effettute presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità».

Nota all'art. 1:

— Il D.M. 26 giugno 1986 concernente: «Applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1986.

91A5235

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 novembre 1991.

Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;

Visto il decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il decreto 7 dicembre 1983 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento;

Visto il decreto 22 febbraio 1985 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento;

Visto il decreto 11 marzo 1986 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento;

Visto il decreto 23 aprile 1987 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto 28 ottobre 1988 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 7 per cento;

Visto il decreto 28 giugno 1989 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 7 per cento;

Visto il decreto 9 marzo 1990 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe obbligatorie nella misura del 6 per cento;

Visto il decreto 28 ottobre 1988, da ultimo prorogato con decreto 9 marzo 1990, recante modificazioni alle disposizioni generali e alle condizioni di applicazione contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 in materia di tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti nel territorio nazionale, concernente anche disposizioni in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari;

Espletate le procedure di cui all'art. 53 della legge 6 giugno 1974, n. 298, al termine della quale il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ha sottoposto al Ministro dei trasporti una nuova proposta di adeguamento tariffario conforme alle osservazioni formulate dal Ministro medesimo relativamente alla proposta inizialmente avanzata dal suddetto Comitato centrale, nonché la contestazione proposta di conferma del regime e dei valori previsti nell'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti;

Tenuto conto altresì di quanto contenuto nell'accordo firmato in data 18 novembre 1991 tra le rappresentanze dell'utenza industriale, Confindustria e Asap, e le rappresentanze dei vettori professionali, Anita, Ancst/Lega, Fai, Fita, Fiap e Federlavoro, accordo secondo cui è previsto anche che successivi incrementi tariffari potranno essere definiti subordinatamente a conclusione di accordi tra le parti su specifiche tematiche, quali la continuità nell'affidamento di traffico, il volume di fatturato, il bilanciamento di traffico, il pacchetto di servizio, la cumulabilità degli sconti, in vista anche dell'impegno delle parti medesime a concordare un'azione congiunta per favorire opportune modifiche al titolo III legge 6 giugno 1974, n. 298, in senso non dirigistico al fine di rendere le norme compatibili con i principi comunitari;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore e alla conferma del regime di sconti già previsto dal decreto ministeriale 9 marzo 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1982 nella misura del 7,50 per cento rispetto alle tariffe in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate posizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Sono confermati il valore e il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 novembre 1991

Il Ministro: BERNINI

91A5234

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 novembre 1991.

Sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1991. (Ordinanza n. 2181/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Considerato che nei giorni 15 e 16 novembre 1991 violenti nubifragi hanno investito taluni comuni delle

province di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca determinando rotture di argini ed esondazioni con allagamento di centri abitati;

Vista la richiesta avanzata dal Presidente della regione Toscana di una sospensione di termini scadenti per taluni adempimenti fiscali;

Ravvisata la necessità di disporre le richieste sospensioni con riferimento ai comuni e frazioni di comuni indicati nell'elenco allegato alla presente ordinanza;

Uditi i prefetti competenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze con nota n. 16328 del 29 novembre 1991;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 novembre 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le persone fisiche che esercitano attività di impresa ai sensi dell'art. 51 del menzionato testo unico con domicilio fiscale nei comuni dell'allegato elenco ed esercitano la predetta attività nelle località indicate nell'allegato stesso, hanno facoltà di non effettuare i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, relativi al periodo d'imposta in corso alla data della presente ordinanza e di provvedere al pagamento dell'intero ammontare dovuto entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative allo stesso periodo.

Art. 2.

1. I soggetti indicati nell'articolo precedente hanno facoltà di effettuare i versamenti dell'IVA, i cui termini scadono fra la data della presente ordinanza ed il 29 febbraio 1992, fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n.299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, ai quali appartengono immobili siti nelle località indicate nell'elenco allegato, hanno facoltà di presentare la dichiarazione ed effettuare il versamento relativo all'imposta dovuta per gli incrementi di valore relativi a tali immobili entro il 29 febbraio 1992, fermo restando il termine del 20 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti dovuti in relazione agli immobili siti in località diverse.

Art. 4.

1. I versamenti delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni disposte dalla presente ordinanza sono effettuate senza aggravi di interessi ed altri oneri.

2. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui agli articoli precedenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 novembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

ALLEGATO

Provincia di Firenze:

Firenze (frazioni Ponte a Ema e Cascine del Riccio);

Bagno a Ripoli;

Rufina Greve;

Vinci;

Empoli;

Certaldo;

Castelfiorentino;

Fucecchio;

Pontassieve;

Dicomano;

Borgo S. Lorenzo;

Vicchio;

Campi Bisenzio;

Calenzano;

Montemurlo;

Prato (frazioni: Fontanelle, Fugea, S. Giorgio a Colonica, S. Maria a Colonica, Paperino, Castelnuovo, Iolo, S. Ippolito, Casale, Galciana, Tavola, Gonfienti, Le Querce, Le Macine, Mazzone, Pizzidimonte, Galceti, Figline, Vainella, La Castellina - Pietà, Borgo Val Sugana).

Provincia di Pisa:

S. Miniato;

S. Croce;

Ponsacco;

Pontedera (frazioni: Il Romito, Treggiaia, Montecastello, località le Castelline, località Tiro a Segno, località Oltrera, Capoluogo zona Cateratte).

Provincia di Pistoia:

Agliana;

Quarrata:

Montale.

Provincia di Lucca:

Capannori;

Porcari.

N.B. — Per i comuni di Firenze, Prato e Pontedera le sospensioni si applicano alle sole frazioni indicate in parentesi.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
CAPRIA

91A5292

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 18 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le deliberazioni adottate nelle riunioni del 2 maggio 1991 e 17 aprile 1991, approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 settembre 1991, con le quali i consigli delle facoltà di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali hanno riproposto una nuova modifica dello statuto intesa ad ottenere il riordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnici di analisi di laboratorio, adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto ministeriale 21 novembre 1990;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 febbraio 1991 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 2 aprile 1991, prot. n. 1204;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Università degli studi di Urbino è ulteriormente modificato nel modo che segue:

Articolo unico

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 92, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Urbino, la denominazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di analisi di laboratorio è soppressa e sostituita dalla seguente: «Scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico».

Sono inoltre soppressi gli articoli relativi alla suddetta scuola e sostituiti nel modo che segue:

Scuola diretta a fini speciali
di tecnico di laboratorio biomedico

Art. 103. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi di Urbino.

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Durata del corso: tre anni.

La scuola ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività di collaborazione tecnica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche e di microbiologia, di patologia clinica, di istocitopatologia.

La scuola si articola negli indirizzi di:

patologia clinica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica.

Art. 104. — Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 75% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in ottanta per ciascun anno di corso per un totale di duecentoquaranta.

Art. 105. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 106. — In ordine a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, alle designazioni dei docenti provvedono i consigli delle facoltà di farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali d'intesa con il consiglio della scuola.

Art. 107. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) I semestre:

fisica;
statistica medica e informatica;
chimica e propedeutica biochimica;
istologia ed anatomia;
biologia e genetica.

b) II semestre:

chimica biologica;

microbiologia e microbiologia clinica;

biologia molecolare;

fisiologia umana;

tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;

organizzazione di laboratorio;

norme di sicurezza in laboratorio;

strumentazione di laboratorio.

2° Anno:

patologia e fisiopatologia generale;

immunologia;

tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

tecniche di patologia clinica;

tecniche di citopatologia e istopatologia;

tecniche di immunologia;

tecniche di colture in vitro.

3° Anno - Indirizzo di patologia clinica:

patologia molecolare;

patologia clinica;

immunoematologia;

laboratorio di ematologia ed immunoematologia;

laboratorio di patologia clinica e molecolare.

3° Anno - Indirizzo di biochimica clinica:

chimica e biochimica clinica;

enzimologia;

tossicologia;

tecniche di analisi automatizzate.

3° Anno - Indirizzo di microbiologia clinica:

microbiologia;

virologia;

micologia;

parassitologia;

tecniche speciali di analisi di malattie infettive.

Art. 108. — Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola, la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori di enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 109. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio secondo l'indirizzo scelto e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 21 ottobre 1991

Il rettore: Bo

91A5237

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università dell'Aquila;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 71. — Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica - semestrale;

2) biologia generale applicata agli studi medici;

3) chimica;

4) chimica biologica;

5) farmacologia - semestrale;

6) fisica medica;

7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;

8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia - semestrale;

9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;

10) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);

11) materiali dentari;

12) microbiologia - semestrale;

13) odontoiatria conservatrice - triennale - 2°, 3° e 4° anno;

14) patologia generale.

Triennio:

15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;

16) chirurgia speciale odontostomatologica - biennale - 3° e 4° anno;

17) clinica odontostomatologica - biennale - 4° e 5° anno;

18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia - semestrale;

19) neurologia - semestrale;

20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) - biennale - 4° e 5° anno;

21) paradontologia - biennale - 4° e 5° anno;

22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

23) medicina interna;

24) patologia speciale odontostomatologica - semestrale;

25) pedodonzia - semestrale;

26) protesi dentaria - triennale - 3°, 4° e 5° anno;

27) radiologia generale e speciale odontostomatologica - semestrale.

Sono insegnamenti complementari:

1) chirurgia maxillo-facciale;

2) dermatologia e venereologia - semestrale;

3) otorinolaringoiatria - semestrale;

4) statistica sanitaria;

5) scienza dell'alimentazione e della dietetica;

6) lingua inglese;

7) istituzioni di matematica;

8) immunologia generale;

9) fisiopatologia respiratoria;

10) pediatria - semestrale;

11) psichiatria - semestrale.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico, comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte dei componenti dell'organico, un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 11 ottobre 1991

Il rettore: SCHIPPA

91A5238

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 5 novembre 1991 i poteri conferiti al dott. Mauro Orefice, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Italia», con sede in Maddaloni (Caserta), sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1991 i poteri conferiti all'avv. Domenico Rigitano, commissario governativo della società cooperativa «Aziendale Alfa Romeo», con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), sono stati prorogati fino al trimestre successivo alla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1991 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «L'Edera», con sede in Ercolano (Napoli), costituita il 29 marzo 1974 per rogito notaio Vincenzo Muti di Napoli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. proc. Filippo Vassarella.

91A5239

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma

Con decreto ministeriale 8 novembre 1991 è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma, nel testo modificato e definitivo di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente del 27 marzo 1990.

91A5240

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editoriale italiana, con sede in Milano e redazioni in Milano e Roma, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editoriale italiana, con sede in Milano e redazioni in Milano e Roma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 1° maggio 1991 al 30 aprile 1992.

91A5241

MINISTERO DEL TESORO

Rendiconti degli istituti di previdenza per l'anno 1989

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1989

CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

Attività

1. IMMOBILI.	
Di proprietà	1.224.253.997.159
In costruzione	1.029.700.000.000
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.	
Titoli di Stato	3.356.548.350.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	787.170.724.365
Partecipazioni	2.578.000.000
3. MUTUI ED ANNUALITÀ STATALI SCONTATE.	
Mutui - valore capitale	2.771.291.800.715
Annualità e semestralità statali - valore capitale	59.489.475.708
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	1.052.165.184.253
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contante	122.650.134
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	139.126.243.706
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	2.148.865.832.306
Conti correnti postali	189.700.794.547
Oro di proprietà	23.199.000
6. CREDITI.	
Contributi previdenziali ordinari	982.981.566.282
Contributo del Ministero del tesoro	775.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	540.323.315.902
Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n. 544/1988)	183.858.726.940
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni	20.360.871.234
Canoni di locazione di immobili	161.168.162.059
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	815.617
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	21.518.959.552
Rate di ammortamento mutui	63.317.442.550
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	17.064.115.116
Contributi statali e regionali sui mutui	83.154.212.029
Annualità e semestralità statali scontate da riscuotere	2.054.031.155
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	98.760.440.791
Ordini di riscossione da introitare	79.911.680.347
Debitori diversi	62.406.465.488
Interessi su c/c postale sovvenzioni da introitare	359.072.559
Somme versate dagli enti da introitare	1.059.843.374.796
Depositi contratti per utenze varie	51.009.540
7. RATEI	
Interessi sui titoli di Stato	88.233.489.713
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	36.633.610.807
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	3.339.386.333
Dividendi su partecipazioni	232.020.000
8. MOBILI	
Totale attività	16.267.384.020.709

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	386.071.103.666
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	2.948.846.594.604
Contributo di solidarietà (art. 25, legge n. 41/1986)	145.500.000.000
Debiti per immobili in costruzione	857.949.019.435
Quote di prezzo per acquisto immobili	103.668.750.619
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente	13.044.773
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	293.064.138.712
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	15.810.582.849
Imposte erariali	488.988.818.074
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	122.679.207.571
Mandati perenti	2.042.318.239
Creditori diversi	190.486.063.540
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	7.124.678
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	6.106.383.022
Debito verso la Cassa sanitari	—
Contributi e quote a carico da imputare	5.499.552.080
Totale	5.566.732.701.862
2. FONDI DI RISERVA.	
Fondo liquidazione personale	7.098.646.168
Fondo ammortamento costo stabili	42.840.207.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	31.227.005.610
Fondo imposte e tasse	200.792.729.547
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	41.445.558.737
Totale	323.404.147.062
Totale passività	5.890.136.848.924

3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	10.377.247.171.785
TOTALE A PAREGGIO	16.267.384.020.709

(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.

Il direttore generale
GRANDE

Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA

CASSA PENSIONI SANITARI

Attività

1. IMMOBILI.	
Immobili di proprietà	179.787.379.816
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.	
Titoli di Stato	1.057.286.175.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	776.024.954.554
3. MUTUI ED ANNUALITÀ STATALI SCONTATE.	
Mutui - valore capitale	441.552.171.132
Annualità e semestralità statali scontate valore capitale	14.010.102.370
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	71.210.629.981
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contanti	177.731.848
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro.	1.436.152.898.086
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	915.960.728.053
6. CREDITI.	
Contributi previdenziali ordinari	261.747.232.348
Contributo del Ministero del tesoro.	160.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	44.441.689.366
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni	54.264.365
Canoni di locazione di immobili	16.963.679.121
Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n. 544/1988)	8.658.558.825
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978).	1.598.538.920
Rate di ammortamento mutui	6.849.469.825
Contributi statali e regionali sui mutui	2.370.915.420
Annualità e semestralità statali scontate	942.275.909
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	15.689.485.917
Ordini di riscossione da introitare	80.206.407.099
Debitori diversi.	7.698.924.565
Credito verso la Cassa enti locali	—
Somme versate dagli enti da introitare	208.057.934.610
Depositi su contratti utenze varie	1.323.500
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari.	36.000.000.000
7. RATEI.	
Interessi sui titoli di Stato	43.847.488.098
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	34.793.570.184
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	638.350.170
8. MOBILI	1
Totale attività	5.662.882.879.083

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare.	22.406.447.302
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	982.257.606.204
Contributo di solidarietà (art. 25, legge n. 41/1986)	17.700.000.000
Quote di prezzo per acquisto immobili	7.992.662.001
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente.	1.121.205
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	63.108.528.699
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	701.261.004
Imposte erariali.	58.201.120.890
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	9.966.369.733
Mandati perenti	110.634.518
Creditori diversi	7.010.051.406
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	6.981.118
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	1.079.576.511
Contributi e quote a carico da imputare	96.797.874
Totale	1.170.639.158.465
2. FONDI DI RISERVA.	
Fondo liquidazione personale.	569.132.225
Fondo ammortamento costo stabili	3.729.941.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	2.841.705.540
Fondo imposte e tasse	54.026.754.653
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	2.331.978.814
Totale	63.499.512.232
Totale passività	1.234.138.670.697
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*) .	4.428.744.208.386
TOTALE A PAREGGIO	5.662.882.879.083

(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.

Il direttore generale
GRANDE

Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA

CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO

Attività

1. IMMOBILI.	
Immobili di proprietà	8.243.203.461
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	98.045.387.029
3. MUTUI.	
Mutui - valore capitale	3.324.295.683
Annualità e semestralità scontate - valore capitale.	1.096.372.513
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	16.307.657.472

5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contanti	41.495.658
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro. .	144.826.619.025
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	52.848.918.892
6. CREDITI.	
Contributi previdenziali ordinari	11.595.685.380
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	902.557.175
Canoni di locazione di immobili	2.953.002.489
Contributo dello Stato per maggiorazioni pensioni (legge n. 544/1988)	2.751.458.850
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	550.028.326
Rate ammortamento mutui	15.236.175
Contributi statali e regionali sui mutui. .	2.660.000
Annualità e semestralità statali scontate .	33.259.274
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti. .	621.910.505
Ordini di riscossione da introitare	6.774.149.252
Debitori diversi	923.432.110
Somme versate dagli enti da introitare . .	19.538.356.003
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	—
Depositi contratti per utenze varie	2.210.650
7. RATEI.	
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	3.570.073.623
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	62.251.213
8. MOBILI	
Totale attività . . .	375.030.220.759

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare. . .	5.623.054.351
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	53.205.201.472
Contributo di solidarietà (art. 25, legge n. 41/1986)	2.700.000.000
Quote di prezzo per acquisto immobili. .	60.796.040
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente	1.295.275
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	347.689.397
Imposte erariali	8.143.842.130
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	2.904.785.286
Mandati perenti	8.019.774
Creditori diversi	2.915.831.770
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	123.054.277
Quote mutui in ammortamento da sommistrare	1.706.030.827
Totale . . .	77.739.600.599
2. FONDI DI RISERVA.	
Fondo liquidazione personale	155.547.841
Fondo ammortamento costo stabili	723.601.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili.	600.875.320
Fondo imposte e tasse	6.566.630.943
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti .	705.170.764
Totale . . .	8.751.825.868
Totale passività . . .	86.491.426.467
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*) . .	288.538.794.292
TOTALE A PAREGGIO . . .	375.030.220.759

(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176

Il direttore generale
GRANDE

Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA

CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

Attività

1. IMMOBILI.	
Immobili di proprietà	—
2. TITOLI	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	58.400.000
3. MUTUI.	
Valore capitale	—
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale .	1.260.720.038
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa-contanti	182.206.393
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro. .	1.168.051.666
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	8.814.839.864
6. CREDITI.	
Contributi dello Stato per maggiorazioni pensioni (legge n. 544/1988)	731.255.385
Contributi previdenziali ordinari	5.641.224.667
Contributo del Ministero del tesoro	15.000.000
Ritenuta I.R.P.E.F. su pensioni	257.002.476
Quote a carico degli enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	1.028.563.530
Quote di sovvenzioni	429.282.060
Ordini di riscossione da introitare	—

Debitori diversi	19.440.134
Somme versate dagli enti da introitare	552.635.671
Rate di ammortamento mutui	—
Contributi a carico del Ministero di grazia e giustizia	6.380.382.903
7. RATEI.	
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	912.500
8. MOBILI	1
Totale attività	26.539.917.288
Disavanzo patrimoniale	22.764.642.624
TOTALE A PAREGGIO	49.304.559.912

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	1.854.188.801
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	8.919.941.890
Residui passivi per spese di amministrazione	76.144.422
Imposte erariali	1.601.168.970
Mandati di pagamento inestinti	69.487.815
Mandati perenti	5.974.292
Creditori diversi	14.542.870
Debito verso la Cassa insegnanti	—
Debito verso la Cassa sanitari	36.000.000.000
Totale	48.541.449.060
2. FONDI DI RISERVA.	
Fondo liquidazione personale	1.609.626
Fondo imposte e tasse	715.016.305
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	46.484.921
Totale	263.110.852
Totale passività	49.304.559.912

Il direttore generale
GRANDE

Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA

91A5194

Rendiconti degli istituti di previdenza per l'anno 1990

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1990

CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI

Attività

1. IMMOBILI.	
Di proprietà	1.224.010.758.843
In costruzione	1.029.700.000.000
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.	
Titoli di Stato	3.095.817.100.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	665.958.392.239
Partecipazioni	5.156.000.000
3. MUTUI ED ANNUALITÀ STATALI SCONTATE.	
Mutui - valore capitale	2.762.994.236.896
Annualità e semestralità statali - valore capitale	58.319.384.926
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	1.110.449.713.374
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contante	165.052.387
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	13.073.453.299
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	2.881.582.827.185
Conti correnti postali	192.177.442.531
Oro di proprietà	23.199.000
6. CREDITI.	
Contributi previdenziali ordinari	764.434.836.242
Contributo del Ministero del tesoro	775.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	639.971.037.237
Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n. 544/1988, articoli 5, 6 e 8)	269.536.242.698
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni	20.360.871.234
Canoni di locazione di immobili	185.414.424.665
Rate di ammortamento immobili ceduti a pagamento dilazionato	815.617
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	21.518.959.552
Rate di ammortamento mutui	63.799.071.054
Interessi da capitalizzare su mutui in corso di somministrazione	17.905.548.602
Contributi statali e regionali sui mutui	105.786.581.411
Annualità e semestralità statali scontate da riscuotere	2.423.834.558
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	119.767.454.995
Ordini di riscossione da introitare	165.182.243.907
Debitori diversi	38.344.981.974
Interessi su c/c postale sovvenzioni da introitare	359.072.559
Somme versate dagli enti da introitare	1.232.429.886.560
Depositi contratti per utenze varie	56.971.440
Somme affluite al c/c postale per locazioni ed oneri accessori da ripartire	32.074.805.352

7. RATEI.

Interessi sui titoli di Stato	103.976.620.551
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	33.038.282.982
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	3.282.464.123
Dividendi su partecipazioni	464.040.000
8. MOBILI	1
Totale attività . . .	16.860.331.607.994

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.

Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	393.235.198.075
Debiti legge n. 59/1991	143.230.000.000
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	2.846.021.341.284
Contributo di solidarietà (art. 25, legge n. 41/1986)	25.200.000.000
Debiti per immobili in costruzione	766.858.540.873
Quote di prezzo per acquisto immobili	70.842.932.162
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente	23.095.927
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	226.588.173.630
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	60.558.908.467
Imposte erariali	488.965.294.299
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	148.843.699.474
Mandati perenti	2.798.340.172
Creditori diversi	302.139.319.016
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	7.463.098
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	6.212.826.978
Debito verso la Cassa sanitari	100.000.000.000
Contributi e quote a carico da imputare	5.499.552.080
Totale . . .	5.587.024.685.535

2. FONDI DI RISERVA.

Fondo liquidazione personale	7.966.929.923
Fondo ammortamento costo stabili	48.337.477.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	34.359.315.226
Fondo imposte e tasse	227.384.809.449
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	46.780.380.770
Totale . . .	364.828.912.368
Totale passività . . .	5.951.853.597.903

3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	10.908.478.010.091
TOTALE A PAREGGIO . . .	16.860.331.607.994

(*) In osservanza dell'art. 3 dell'ordinamento, approvato con il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680.

Il direttore generale
GRANDE

Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA

CASSA PENSIONI SANITARI

Attività

1. IMMOBILI.

Immobili di proprietà	187.580.567.392

2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.

Titoli di Stato	1.374.766.175.000
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	874.797.764.911

3. MUTUI ED ANNUALITÀ STATALI SCONTATE.

Mutui - valore capitale	505.935.235.057
Annualità e semestralità statali scontate - valore capitale	14.131.492.675
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	80.308.405.415

5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.

Cassa contanti	103.707.966
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	1.657.548.620.692
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	636.927.065.535

6. CREDITI.

Contributi previdenziali ordinari	181.103.390.468
Contributo del Ministero del tesoro	160.000.000
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	51.552.825.016
Ritenute I.R.P.E.F. su pensioni	54.264.365
Canoni di locazione di immobili	19.025.559.409
Contributo dello Stato per maggiorazione pensioni (legge n. 544/1988, articoli 5, 6 e 8)	13.008.787.133
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	1.598.538.920
Rate di ammortamento mutui	7.442.042.721
Contributi statali e regionali sui mutui	2.931.774.073
Annualità e semestralità statali scontate	225.273.690
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	17 635.030.933
Ordini di riscossione da introitare	127.564.388.568
Debitori diversi	8.532.165.718
Credito verso la Cassa enti locali	100.000.000.000
Somme versate dagli enti da introitare	189.363.516.512
Depositi su contratti utenze varie	1.323.500
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	35.000.000.000
Somme affluite al c/c postale per locazioni ed oneri accessori da ripartire	4.044.453.285

7. RATEI.	
Interessi sui titoli di Stato	51.603.321.431
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	40.341.274.166
Interessi sulle annualità e semestralità scontate	629.381.867
8. MOBILI	1
Totale attività . . .	6.183.916.346.419

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	22.338.796.355
Debiti legge n. 59/1991	19.950.000.000
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	636.230.515.935
Contributo di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986)	3.200.000.000
Quote di prezzo per acquisto immobili	5.202.322.285
Canoni mensili di affitto riscossi anticipatamente	1.860.054
Quote di mutui in ammortamento da somministrare	71.187.074.744
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	2.177.386.973
Imposte erariali	58.201.029.280
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	19.537.675.902
Mandati perenti	181.190.286
Creditori diversi	8.562.644.306
Depositi volontari effettuati dagli iscritti	7.312.718
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	1.083.620.225
Contributi e quote a carico da imputare	96.797.874
Totale . . .	847.878.226.937
2. FONDI DI RISERVA.	
Fondo liquidazione personale	663.532.664
Fondo ammortamento costo stabili	4.381.323.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	3.165.994.376
Fondo imposte e tasse	68.170.218.485
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	2.728.827.067
Totale . . .	79.109.895.592
Totale passività . . .	926.988.122.529
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	5.256.928.223.890
TOTALE A PAREGGIO . . .	6.183.916.346.419

(*) Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 luglio 1938, n. 1035.

Il direttore generale
GRANDE

Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA

CASSA PENSIONI INSEGNANTI DI ASILO

Attività

1. IMMOBILI.	
Immobili di proprietà	8.243.203.461
2. TITOLI E PARTECIPAZIONI.	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	191.217.807.809
3. MUTUI.	
Mutui - valore capitale	12.085.176.301
Annualità e semestralità scontate - valore capitale	1.099.859.355
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	16.330.521.437
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contanti	53.593.939
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	53.932.462.670
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	44.244.701.813
6. CREDITI.	
Contributi previdenziali ordinari	9.818.914.310
Quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	867.109.973
Canoni di locazione di immobili	2.958.215.788
Contributo dello Stato per magiorazioni pensioni (legge n. 544/1988, articoli 5, 6 e 8)	3.891.630.241
Rate maturate adeguamento canoni di locazione (legge n. 392/1978)	550.028.326
Rate ammortamento mutui	104.786.450
Contributi statali e regionali sui mutui	1.260.000
Annualità e semestralità statali scontate	20.867.840
Quote di sovvenzioni dovute dagli enti	874.273.432
Ordini di riscossione da introitare	8.329.209.079
Debitori diversi	1.114.565.766
Somme versate dagli enti da introitare	21.998.855.887
Credito verso la Cassa ufficiali giudiziari	—
Depositi contratti per utenze varie	2.210.650
Somme affluite al c/c postale per locazioni ed oneri accessori da ripartire	632.054.185
7. RATEI.	
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	7.591.178.623
Interessi sulle annualità e semestralità statali scontate	62.285.712
8. MOBILI	1
Totale attività . . .	386.024.773.048

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	4.112.317.836
Debiti legge n. 59/1991	2.190.000.000
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	43.858.722.260

Contributo di solidarietà (art. 25 legge n. 41/1986)	760.000.000
Quote di prezzo per acquisto immobili	60.796.040
Canoni mensili di locazione riscossi anticipatamente	2.163.365
Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare	1.419.340.832
Imposte erariali	8.143.836.661
Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento inestinti	4.812.861.694
Mandati perenti	8.039.410
Creditori diversi	3.952.360.465
Depositi a garanzia di locazioni di immobili	123.054.277
Quote mutui in ammortamento da somministrare	4.772.059.328
Totale . . .	74.215.552.168
2. FONDI DI RISERVA.	
Fondo liquidazione personale	179.389.763
Fondo ammortamento costo stabili	784.501.000
Fondo manutenzione straordinaria stabili	688.899.668
Fondo imposte e tasse	7.506.893.519
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	786.823.372
Totale . . .	9.946.507.322
Totale passività . . .	84.162.059.490
3. PATRIMONIO NETTO da destinare interamente a copertura delle riserve matematiche (*)	301.862.713.558
TOTALE A PAREGGIO . . .	386.024.773.048

(*) In osservanza dell'art. 5 dell'ordinamento, approvato con la legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il direttore generale
GRANDE

Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA

CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI

Attività

1. IMMOBILI.	
Immobili di proprietà	
2. TITOLI.	
Titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	29.600.000
3. MUTUI.	
Valore capitale	—
4. SOVVENZIONI agli iscritti - valore capitale	1.372.375.157
5. CONTI CORRENTI E NUMERARIO.	
Cassa contanti	78.165.948
Conto corrente ex-fruttifero col Tesoro	1.608.994.237
Conto corrente infruttifero col Tesoro (*)	8.774.280.933
6. CREDITI.	
Contributi dello Stato per maggiorazioni pensioni (legge n. 544/1988, articoli 5, 6 e 8)	1.092.955.138
Contributi previdenziali ordinari	5.176.287.822
Contributo del Ministero del tesoro	15.000.000
Contributi a carico del Ministero di grazia e giustizia	3.567.836.883
Ritenuta I.R.P.E.F. su pensioni	257.002.476
Quote a carico degli enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito	1.391.517.199
Quote di sovvenzioni	491.158.740
Ordini di riscossione da introitare	108.190.503
Debitori diversi	10.206.095
Somme versate dagli enti da introitare	620.786.012
Rate di ammortamento mutui	—
7. RATEI.	
Interessi sui titoli obbligazionari e cartelle fondiarie	462.500
8. MOBILI	1
Totale attività . . .	24.594.819.644
Disavanzo patrimoniale . . .	24.446.407.641
TOTALE A PAREGGIO . . .	49.041.227.285

(*) In relazione alla posta passiva «Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali».

Passività

1. DEBITI.	
Pensioni ed assegni vitalizi da pagare	2.228.335.394
Debiti legge n. 59/1991	398.000.000
Debiti per pagamenti effettuati dalle tesorerie provinciali	8.708.073.414
Residui passivi per spese di amministrazione	314.919.448
Imposte erariali	1.608.617.230
Mandati di pagamento inestinti	6.149.270
Mandati perenti	7.335.365
Creditori diversi	550.490.409
Debito verso la Cassa insegnanti	—
Debito verso la Cassa sanitari	35.000.000.000
Totale . . .	48.821.920.530
2. FONDI DI RISERVA.	
Fondo liquidazione personale	1.874.542
Fondo imposte e tasse	165.688.305
Fondo rischi su sovvenzioni agli iscritti	51.743.908
Totale . . .	219.306.755
Totale passività . . .	49.041.227.285

Il direttore generale
GRANDE

Il direttore della ragioneria centrale
COSSIGA

91A5195

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., in Genova.

Con provvedimento 26 novembre 1991 il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il rag. Elio Pozzo, membro del comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., con sede in Genova, in sostituzione del dott. Enrico Fontana, dimissionario.

Il relativo compenso verrà determinato con successivo provvedimento.

91A5256

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° dicembre 1991 è pagabile presso le banche sottoindicate, la nona cedola d'interesse relativa al semestre giugno 1991/novembre 1991 del prestito obbligazionario 1987/1992, indicizzato 1° emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,35% lordo, pari al 5,953% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C. - Istituto bancario italiano - Banca popolare di Sondrio.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di settembre e ottobre 1991 è risultato pari al 12,694%;

b) per i BOT annuali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di settembre e ottobre 1991, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari all'11,5123%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,103% equivalente al tasso semestrale del 5,88%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre dicembre 1991/maggio 1992, scadenza 1° giugno 1992, cedola n. 10, un interesse lordo del 6,15% pari ad un rendimento del 5,766% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

91A5243

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 8 ottobre 1991 recante: «Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 1991).

Nella deliberazione citata in epigrafe, è rettificata la data riportata alla pag. 17, prima colonna, sesto rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* nel senso che dove è scritto: «31 *marzo* 1992», si legga: «31 *dicembre* 1992»; mentre in corrispondenza della ditta Cartiere Sottrici Binda S.p.a., alla pag. 18, seconda colonna, settimo rigo, dove è scritto: «... classificata *piccola* impresa», si legga: «... classificata *grande* impresa.».

91A5269

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200